

Civile Ord. Sez. 2 Num. 19255 Anno 2018

Presidente: MATERA LINA

Relatore: FEDERICO GUIDO

Data pubblicazione: 19/07/2018

ORDINANZA

sul ricorso 29700-2014 proposto da:

GREGORI ANNA, BESSI VALERIO, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO,17, presso lo studio
dell'avvocato ALESSANDRO RUFINI, che li rappresenta e
difende unitamente all'avvocato ANTONIO BENVENUTI;

- ricorrenti -

contro

PETTINI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE
DELLE MILIZIE, 124, presso lo studio dell'avvocato
CARLA CORDESCHI, rappresentato e difeso dall'avvocato
PIETRO RIZZO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1700/2014 della CORTE D'APPELLO
di FIRENZE, depositata il 14/10/2014;

2018

555

22

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/02/2018 dal Consigliere GUIDO
FEDERICO.

f

f

CONSIDERATO IN FATTO

Con atto di citazione notificato il 16.5.2011 Gregori Anna e Bessi Valerio proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.3644/2011, in precedenza emesso dal Tribunale di Firenze a favore dell'avv. Pettini Andrea per la somma di € 36.419,50 pretesa quale saldo per l'assistenza legale dal predetto prestata in favore degli opposenti. Questi ultimi deducevano di aver incaricato l'avv. Pettini, insieme ad altro difensore, di assisterli in un giudizio di risarcimento danni da loro promosso contro FF.SS. a seguito del decesso del loro congiunto Bessi Sergio, rispettivamente marito della Gregori e padre del Bessi Valerio, decesso avvenuto per mesotelioma dovuto a contatto con l'amianto. Deducevano ancora di aver ottenuto dal Tribunale di Firenze una sentenza a loro favore per una somma di € 700.000, poi ridotta a seguito di transazione nel minor importo di € 600.000; di aver corrisposto ai due avvocati da loro incaricati la somma di € 12.500 per ciascuno; contestavano nel quantum il compenso preteso dall'avv. Pettini, osservando che la sentenza del Tribunale di Firenze per loro favorevole aveva liquidato soltanto € 15.000 per spese legali; che nulla sarebbe stato dovuto per la relativa esecuzione, subito abbandonata in funzione della conciliazione della lite; che per la detta conciliazione sarebbe stato dovuto un compenso di € 6.696, da dimidiare trattandosi di controversia in materia di lavoro e da ulteriormente dimidiare a fronte della difesa congiunta, per un importo finale di € 1.674. Invocavano quindi la revoca del decreto opposto e la restituzione degli importi versati all'avv. Pettini in eccesso rispetto a quanto dovuto.

Con sentenza n.1307/13 il Tribunale di Firenze respingeva l'opposizione condannando gli opposenti alle spese del grado, ritenendo provato che l'avv. Pettini avesse svolto il mandato difensivo insieme ad altro professionista, seguendo tutte le fasi del contenzioso e maturando, a

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

termini dell'art.7 del DM n.127/2004, il diritto al compenso per l'attività effettivamente prestata in favore del cliente.

Interponevano appello la Gregori e il Bessi censurando con il primo motivo la prima decisione nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto la particolare complessità della causa nella quale l'avv. Pettini aveva svolto la sua opera in favore degli appellanti, riproponendo negli altri motivi le stesse doglianze già mosse in prime cure ed insistendo per l'ammissione di alcune istanze istruttorie. Con la sentenza impugnata, n.1700/2014, la Corte di Appello di Firenze rigettava l'appello condannando gli appellanti alle spese. La Corte territoriale riteneva condivisibile la valutazione sulla complessità del contesto operata dal primo giudice, osservando che la decisione di coinvolgere nella difesa altro professionista (l'avv. Fusi) era stata motivata proprio dalla complessità della controversia; riteneva che il compendio istruttorio acquisito agli atti avesse dimostrato adeguatamente la partecipazione dell'avv. Pettini alle varie fasi del contenzioso, con conseguente maturazione del relativo diritto al compenso; respingeva le doglianze relative al quantum considerandole infondate.

Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione la Gregori e il Bessi affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso l'avv. Pettini.

In prossimità dell'odierna adunanza, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

RITENUTO IN DIRITTO

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt.7 DM 147/04 e 360 n.3 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe ommesso di considerare che, in presenza di mandato congiunto affidato a due difensori, il compenso unico previsto dalla tariffa avrebbe dovuto essere dimezzato ed attribuito ai predetti in ragione della metà per ciascuno.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art.360 n.5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo, perché il giudice di secondo grado non avrebbe esaminato le doglianze relative alla quantificazione del compenso professionale.

Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione della tabella D n.1 e 2 lettera f) del terzo capitolo del DM 147/04 e dell'art.360 n.3 c.p.c. perché la Corte territoriale avrebbe dovuto liquidare, rispettivamente, le somme di € 15.000 per la causa di merito, di € 2.266 per il pignoramento presso terzi, di € 3.913 per la conciliazione, per totali € 21.179; importo da dimezzare per l'attività di codifesa, con conseguente riconoscimento all'avv. Pettini della minor somma di € 10.589,50 oltre accessori.

Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell'art.360 n.5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo, perché il giudice di appello non avrebbe motivato circa la mancata ammissione di una prova testimoniale.

Va preliminarmente esaminata l'eccezione relativa al difetto di ius postulandi mossa dal controricorrente. Con essa si assume la nullità della procura, e per conseguenza dell'intero ricorso cui essa accede, perché il mandato sarebbe stato conferito dalle ricorrenti all'avv. Antonio Benvenuti e all'avv. Alessandro Rufini mentre la procura è firmata dal solo avv. Benvenuti, e non anche dall'avv. Rufini.

La censura è manifestamente infondata.

Ed invero, come questa Corte ha già affermato qualora il mandato alle liti venga conferito a più difensori ciascuno di essi, in difetto di un'espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiuntivo, e non disgiuntivo, del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che, in caso di procura speciale per ricorrere per cassazione, il ricorso è validamente proposto anche se sottoscritto da uno solo di essi ed anche se l'altro avvocato non sia

1
d

iscritto nell'albo speciale, in ossequio al principio di conservazione dell'atto per raggiungimento dello scopo nonchè alle regole sul mandato con rappresentanza, mentre, per quanto attiene all'autenticazione della sottoscrizione, essa deve ritenersi possibile anche se effettuata soltanto da uno dei difensori designati, poiché l'art. 1712, comma 1, c.c., esige l'accettazione di tutti i mandanti soltanto nel caso di mandato congiuntivo.(Cass.15174/2017)

Ciò posto, il primo motivo di ricorso è infondato.

L'art. 7 del dm n. 147/1994, stabilisce infatti che nel caso in cui più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorario nei confronti del cliente in base all'opera effettivamente prestata, in virtù del principio di cui all'art. 6 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (oggi trasfuso nell'art. 7 d.m. 5 ottobre 1994, n. 585; Sez. 2, Sentenza n. 22463 del 04/11/2010).

Ne consegue che tale diritto (all'intero onorario) rimane escluso se, essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella, e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta implicitamente ed inequivocabilmente una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni poi sommate nella specifica (Sez. 2, Sentenza n. 9242 del 12/07/2000).

Nel caso di specie, al contrario, la sentenza d'appello ha ritenuto, con adeguato apprezzamento di merito, che, anche sulla base delle dichiarazioni del teste avv. Fusi, "l'avv. Pettini avesse provato di avere svolto tutte le prestazioni per le quali ha richiesto il compenso, nessuna esclusa, senza che ciò comporti dunque alcuna decurtazione del suo compenso.

L'avv. Fusi ha infatti riferito che tutti gli atti erano stati esaminati ed approvati da ambedue i professionisti (pag. 5), confermando dunque che

tutte le prestazioni indicate dall'avv. Pettini, erano state da questi effettivamente eseguite.

Inammissibili il secondo e terzo motivo, che in quanto strettamente connessi vanno unitariamente esaminati, con i quali si censura, di fatto, la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice del merito e l'accertamento dell'effettivo svolgimento dell'attività difensiva da parte del controricorrente.

I motivi si risolvono invero in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, inammissibile in questa sede.

In continuità con il precetto contenuto nella sentenza delle S.U. di questa Corte n.24148 del 25/10/2013 (Rv. 627790), si deve dunque riaffermare che il motivo di ricorso non può mai risolversi "in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione".

Del pari inammissibile il quarto motivo di ricorso.

L'integrazione ex officio della prova testimoniale, ai sensi dell'art. 257, comma primo, cod. proc. civ. - norma applicabile anche nel rito del lavoro - costituisce infatti una facoltà discrezionale, che il giudice può esercitare quando ritenga che dall'escussione di altre persone, non indicate dalle parti ma presumibilmente a conoscenza dei fatti, possa trarre elementi per la formazione del proprio convincimento.

Ne consegue che la chiamata dei testimoni (o il rigetto della relativa istanza di parte) nel caso che ad essi altri testi si siano riferiti per la conoscenza dei fatti, costituendo esercizio di una facoltà siffatta (che presuppone un apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie), è incensurabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del vizio di motivazione (Sez. L, Sentenza n. 10077 del 01/08/2000; conf. Sez. L, Sentenza n. 10239 del 04/05/2009).

In ogni caso, anche detta doglianza ricade nell'ambito del vizio di omessa o carente motivazione, non più censurabile alla luce della nuova formulazione dell'art. 360 primo comma n.5 c.p.c., nel testo applicabile *ratione temporis*, a seguito della novella di cui all'art.54 del D.L. n.83/2012.

Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo..

Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. n.115 del 2002, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.


PQM

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.700,00, di cui € 200,00 per rimborso spese vive, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge.

Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. n.115 del 2002, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, in data 8 febbraio 2018.

Il Presidente




Il Funzionario Giudiziario